



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 131 / UTC DEL 01.09.2017

OGGETTO: **LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO MULTISERVIZI P.ED. 78 C.C. BOLENTINA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTO OPERE DA FALEGNAME ALLA DITTA FALEGNAMERIA ENDRIZZI S.N.C. CON SEDE IN MALE' (TN).**
CUP: N. H17E16000010004 CIG: N. 6835105B12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 222/UTC di data 13.10.2016 avente ad oggetto “Lavori di ampliamento edificio multiservizi p.ed. 78 C.C. Bolentina – approvazione progetto a tutti gli effetti con adozione provvedimento a contrarre” veniva determinato:

"1. Di approvare in linea amministrativa, per quanto esposto in premessa, il progetto esecutivo inerente i lavori di ampliamento dell'edificio multiservizi identificato catastalmente con la p.ed. 78 in C.C. Bolentina per realizzare un bar/ristorante, consegnato dalla geom. Pedrazzoli Paola in data 29.08.2016, che come depositato agli atti presenta il seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta	€.	84.350,71.-
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	35.649,29.-
1)	Imprevisti 0,5% su lavori	€.	421,75.-
2)	Spese tecniche	€.	13.000,00.-
3)	IVA su lavori	€.	18.649,94.-
4)	Contributo previdenziale su spese tecniche	€.	520,00.-
5)	IVA su spese tecniche	€.	2.974,40.-
6)	Arrotondamento	€.	83,20.-
	Totale	€.	35.649,29.-
	<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	€.	<u>120.000,00.-</u>

Che a seguito di procedura d'appalto negoziata i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla ditta FANTI LEGNAMI S.r.l. con sede a Malosco (TN) in Via Ogià, n. 8 - P. IVA 01100360229 con un ribasso sul prezzo a base di appalto del 6,663% e quindi per un importo netto di € 78.873,33.- comprensivo di oneri di sicurezza.

Visto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 20.06.2017.

Vista la richiesta pervenuta in data 23.06.2017 con prot. n. 5711 formulata dalla ditta Fanti Legnami S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione al subappalto delle opere da falegname (OS32) per € 9.399,10.- comprensivo degli oneri di sicurezza a favore della ditta Falegnameria Endrizzi S.n.c. di Endrizzi Roberto & C., con sede in Zona Artigianale, n. 13 - 38027 Malè (Tn), P. IVA 00672200227.

Vista la documentazione integrativa inoltrata dalla ditta appaltatrice in data 02.08.2017 prot. n. 7249 e in data 28.08.2017 prot. n. 8307.

Visto il contratto di subappalto sottoscritto in data 19.06.2017 dalle imprese FANTI LEGNAMI S.r.l. e Falegnameria Endrizzi S.n.c. di Endrizzi Roberto & C. per un importo di € 9.399,10.-.

Verificato, a norma dell'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010, n. 136 che il citato contratto di subappalto prevede all'art. 27 l'impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è soggetto a clausola sospensiva che ne subordina l'efficacia all'adozione del presente provvedimento autorizzativo.

Vista la seguente documentazione, resa a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) per la ditta Falegnameria Endrizzi S.n.c. di Endrizzi Roberto & C.:

- dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile, con l'Impresa appaltatrice;
- dichiarazione dell'affidatario del subappalto che nei propri confronti non sussista alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e attestante il possesso dei requisiti generali e l'insussistenza di motivi di esclusione secondo quanto disposto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

b) per la ditta Fanti Legnami S.r.l.:

- dichiarazione con la quale si attesta che, con riferimento all'impresa Falegnameria Endrizzi S.n.c. di Endrizzi Roberto & C., è stata verificata l'idoneità tecnico-professionale secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs.09 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto sono ricomprese tra quelle indicate in sede di procedura d'appalto dalla ditta Fanti Legnami S.r.l. nell'elenco delle opere subappaltabili.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto che la presente non comporta assunzione di spese a carico del bilancio comunale e che, pertanto, non si procede all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario prevista dall'art. 19 1° comma, del T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L;

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 30.10.2017.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019.
- la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2017-2019.

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la ditta FANTI LEGNAMI S.r.l. con sede a Malosco (TN) in Via Ogià, n. 8 - P. IVA 01100360229, a subappaltare alla ditta Falegnameria Endrizzi S.n.c. di Endrizzi Roberto & C., con sede in Zona Artigianale, n. 13 - 38027 Malè (Tn), P. IVA 00672200227,

le opere da falegname (OS32) – per € 9.399,10.- nell'intervento di *Ampliamento p.ed. 78 in C.C. Bolentina*", ferme le condizioni ed il disposto delle norme in narrativa indicate e richiamate.

2. Di dichiarare che dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.
3. Di disporre perché, ai sensi della L. 136/2010, le ditte appaltatrice e subappaltatrice dotino i propri dipendenti di tessera di riconoscimento.
4. Di condizionare la presente autorizzazione al rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dall'art. 18 della legge 55/90, in particolare:
 - trasmettere, relativamente all'impresa subaffidataria, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - trasmettere il POS dell'impresa subaffidataria di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - praticare per il lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
 - indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le imprese subaffidatarie, con i rispettivi dati di iscrizione alla C.C.I.A.A.
5. Di trasmettere la presente autorizzazione alle ditte interessate, alla geom. Pedrazzoli Paola, direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato (artt. 7.24 e 7.26), a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
9. Di stabilire che l'appaltatore e il subappaltatore (identificati con il CUP: N. H17E16000010004 CIG: N. 6835105B12) assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
10. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
11. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscrittore;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 01.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – ing. Noemi Stablum -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
